

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1225

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANEDDA, ALBONI, COLA, D'ALIA, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI,
MAZZONI, PATRIA, TANZILLI, ZANETTIN**

Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale
in attuazione dei princìpi del giusto processo

Presentata il 5 luglio 2001

1. Introduzione.

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 111 della Costituzione prevede i princìpi del cosiddetto «giusto processo» che sono sinteticamente evidenziabili come: esercizio effettivo della difesa in condizioni di parità rispetto all'accusa e in relazione al tempo e alle condizioni necessari per preparare la difesa stessa; formazione della prova in contraddittorio e secondo il principio di oralità; imparzialità e terzietà del giudice; ragionevole durata del processo.

La presente proposta di legge, successiva agli interventi legislativi della precedente legislatura che, in conformità con l'articolo 111 della Costituzione, hanno profondamente ridisegnato il momento della formazione della prova, intende proseguire lo spirito della riforma iniziata e dare così piena attuazione ai princìpi del giusto processo appunto recepiti nel citato articolo 111 della Costituzione.

Oltre a restituire al processo penale la sua fisiologica funzione, si persegue l'ulteriore obiettivo, di notevole importanza, della deflazione del carico giudiziario che nel corso degli ultimi anni ha assunto proporzioni enormi anche a causa dell'eccessiva proliferazione dei procedimenti. Occorre, in definitiva, ricondurre alla normalità il carico giudiziario, anche impedendo la celebrazione di quella grande mole di processi che appaiono ormai superflui, in quanto concernenti reati in relazione ai quali — a cagione del lungo tempo trascorso dalla loro ipotizzata commissione — è ormai maturata la prescrizione. Si prevede, inoltre, l'estinzione dei casi in cui è possibile ricorrere al patteggiamento spostando il limite di pena detentiva dagli attuali due anni di reclusione o di arresto a cinque anni. Peraltro, affinché l'attuazione della disciplina da noi proposta sia davvero effettiva e non venga

svilita da prassi e interpretazioni devianti, si rendono necessarie previsioni penalistiche di tipo sanzionatorio, che svolgano una specifica funzione deterrente.

2. Modifiche al codice di procedura penale.

Sul piano strettamente processuale, le modifiche che si propongono si prefiggono due principali obiettivi: *a)* restituire al codice di procedura penale l'originario spirito accusatorio, pressoché interamente cancellato durante gli anni dell'emergenza criminale e della crisi istituzionale; *b)* adeguare il sistema processuale ai principi del giusto processo, sanciti dal riformato articolo 111 della Costituzione. Sotto quest'ultimo profilo, la riforma appare indispensabile per uniformare l'ordinamento italiano a quelli degli altri Stati dell'Unione europea, nei quali, da parecchio tempo, sono applicati i principi del giusto processo. Del resto l'articolo 111 della Costituzione riproduce, pressoché interamente, le regole garantistiche già previste, al livello internazionale, dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, fatto a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1967, n. 881.

Tenendo presente questa comune logica riformistica, la presente proposta di legge contempla diversi settori d'intervento, su ciascuno dei quali è opportuno soffermare brevemente l'attenzione.

3. Estensione della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Al fine di rinvigorire i principi stabiliti dagli articoli 101 (« la giustizia è amministrata in nome del popolo ») e 102, terzo comma, della Costituzione (« la legge regola i casi e le forme della partecipazione

diretta del popolo all'amministrazione della giustizia »), si propone l'ampliamento della competenza della corte d'assise. Tra i vari delitti che vengono attribuiti alla cognizione di tale organo, sono inseriti quelli contro la pubblica amministrazione e quelli in cui sono coinvolti, a vario titolo, magistrati. In verità, considerate le vaste proporzioni raggiunte, negli ultimi anni, dalla criminalità amministrativa, e il ruolo di vittima indifesa che, spesso, in siffatto contesto, assume il singolo cittadino, si è reso necessario attribuire l'accertamento della lesione dei beni giuridici, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione ad un giudice che assicuri una decisione direttamente attribuibile al popolo. Analoghe considerazioni valgono per l'attribuzione alla corte d'assise dei reati commessi da magistrati, posto che la violazione della legge da parte di un soggetto il quale, istituzionalmente, dovrebbe essere garante della legalità, rappresenta un fatto di eccezionale gravità e di enorme disvalore. Quanto ai delitti coinvolgenti individui appartenenti all'ordine giudiziario, nella veste di persone offese o danneggiate, la competenza della « corte popolare » si giustifica con l'esigenza di dissipare qualsiasi sospetto di agevolazione corporativistica, che potrebbe derivare dalla decisione emessa da un giudice nei confronti di un suo collega. Le altre ipotesi delittuose nel nuovo articolo 5 del codice di procedura penale si giustificano in quanto riguardano delitti che tutelano beni giuridici, nei cui confronti, negli ultimi anni, la sensibilità dei consociati è notevolmente accresciuta (si pensi, ad esempio, ai reati a sfondo sessuale). Mediante l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, è stato, altresì, limitato il potere del pubblico ministero di rinviare direttamente a giudizio l'imputato, in forza del quale quest'ultimo viene privato del proprio diritto alla celebrazione dell'udienza preliminare, che, com'è noto, rappresenta il primo momento in cui la difesa può effettivamente contraddire in merito alla fondatezza dell'imputazione.

4. Modifiche in tema di imparzialità del giudice e di rimessione del processo.

Sempre nella prospettiva di adeguare l'attuale normativa codicistica ai principi del giusto processo, si sono ridefinite le cause di astensione e ricsuzione del giudice, nonché le modalità per rilevare le medesime, prevedendo le situazioni concernenti il giudice procedente che rivelino la violazione del principio di imparzialità e terzietà. Inoltre, si introducono alcune modifiche dell'istituto della rimessione, dalla cui operatività, talora, dipende, a ben guardare, lo svolgimento di un effettivo giusto processo; in tale prospettiva, si è intervenuti sulla vigente normativa sotto un duplice profilo. Anzitutto, si è armonizzata la disciplina codicistica con il principio n. 17, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 81 del 1987 recante delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, la quale, inspiegabilmente, era stata disattesa dal legislatore delegato. Ed infatti, l'articolo 45 del codice di procedura penale, tra i casi di rimessione, non contempla attualmente il « legittimo sospetto » di turbamento dello svolgimento del processo, che, invece, era espressamente previsto dal citato principio.

In secondo luogo, la modifica dell'articolo 45 del codice di procedura penale intende rivitalizzare l'istituto *de quo*, dal momento che, in questi dieci anni di vigenza del codice di procedura penale, esso ha avuto un'applicazione pressoché irrisoria. L'obiettivo perseguito, in definitiva, è stato di adeguare la rimessione alla realtà concreta, per evitare che, come spesso accade, vi siano processi a rischio di un andamento distorto e poco sereno, a causa di situazioni ambientali, la cui esistenza sia accertata o fondatamente probabile.

5. Modifiche tese al rafforzamento del diritto di difesa.

Il principio del giusto processo impone, tra l'altro, che la persona accusata « disponga del tempo e delle condizioni ne-

cessari per preparare la sua difesa », la quale, conseguentemente, deve potersi esplicare in maniera davvero effettiva e senza limitazioni che, più che circoscriverla, la mortifichino. Per raggiungere tale scopo, i proponenti hanno cercato di predisporre un articolato congegno normativo, che eviti, in futuro, il consolidamento di prassi palesemente lesive del diritto in parola, prassi che, come l'esperienza insegna, negli ultimi anni si sono eccessivamente diffuse, specialmente nei processi a forte impatto socio-politico. In quest'ottica, tra le varie modifiche proposte, preme evidenziare l'estensione della durata dei termini per la difesa, il conferimento al giudice per le indagini preliminari di nuovi poteri di garanzia e controllo sull'operato del pubblico ministero; l'attribuzione al giudice dell'udienza preliminare del potere di verificare l'effettiva completezza del fascicolo contenente gli atti investigativi; l'inutilizzabilità nel corso dell'udienza preliminare degli atti della cosiddetta « indagine suppletiva » — cioè, di quella indagine compiuta dopo la richiesta di rinvio a giudizio e prima della comunicazione della data dell'udienza preliminare.

6. Modifiche in ordine alla durata delle indagini preliminari.

La prassi, invalsa in alcuni uffici giudiziari, di ritardare l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro e, quindi, di allungare i termini di durata delle indagini, non può più essere tollerata, soprattutto dopo la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, a norma del quale la legge deve assicurare la « ragionevole durata » del processo. La presente proposta di legge, pertanto, in attuazione della citata riserva di legge, intende predisporre alcuni rimedi e fissare alcune indefettibili regole, affinché le lungaggini del processo non arrechino ulteriori ed ingiustificati danni all'imputato e non ledano l'effettività dell'accertamento penale e della stessa pena irrogata. Tra le diverse modifiche avanzate, preme qui segnalare: a) la fissazione del *dies a quo* delle indagini al momento in cui il nome dell'in-

dagato è pervenuto alla conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria e non come avviene attualmente al momento in cui il predetto nome è iscritto nel registro delle notizie di reato; *b*) la previsione dell'inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini di legge; *c*) l'abrogazione dell'articolo 130 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, per porre fine alla prassi in base alla quale il pubblico ministero iscrive, di volta in volta, in un unico maxi-procedimento, tutte le notizie di reato concernenti un determinato soggetto (cosiddetto « procedimento *ad personam* »).

7. Modifiche in tema di libertà personale.

Affinché le deroghe al principio costituzionale di non colpevolezza dell'imputato mantengano la natura di *extrema ratio*, è stato rinvigorito il principio di adeguatezza, che dovrebbe ispirare tutta la materia della privazione in via cautelativa della libertà personale; in tale prospettiva, è soppresso il perverso meccanismo di automatismo nell'applicazione della custodia cautelare, attualmente previsto dall'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale.

Inoltre, è data attuazione al principio dell'*habeas corpus*, prevedendo, anche nel nostro ordinamento, un istituto simile alla *first appearance* di origine anglosassone. Si è introdotto, così, l'articolo 291-bis del codice di procedura penale, in forza del quale, prima che sia disposta una misura coercitiva di natura custodiale, il giudice deve valutare, in contraddittorio con l'indiziato, gli elementi sulla base dei quali il pubblico ministero ha richiesto la privazione della libertà personale.

8. Modifiche in tema di patteggiamento.

Si amplia la soglia di applicazione portandola sino al limite dei cinque anni di detenzione.

9. Modifiche in tema di variazione dell'imputazione e contestazione suppletiva.

Con le proposte *de quibus*, si è inteso porre rimedio alla prassi di non definire esattamente e chiaramente i contorni dell'imputazione al momento dell'esercizio dell'azione penale — come impone in codice — bensì di rimandare la cristallizzazione dell'accusa al dibattimento (o, nella migliore delle ipotesi, all'udienza preliminare). In tale modo, com'è evidente, di fatto, si impedisce all'imputato di preparare adeguatamente la propria difesa, costringendolo a difendersi su fatti che non gli sono stati contestati tempestivamente, o vengono continuamente ridefiniti. La presente proposta di legge, fatta salva la contestazione delle circostanze aggravanti diverse da quelle ad effetto speciale e da quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, vieta, pertanto, sia la modifica dell'imputazione (ossia la contestazione del fatto diverso), sia le cosiddette contestazioni suppletive (cioè, le contestazioni del reato concorrente, del fatto nuovo, e delle circostanze aggravanti a effetto speciale o di quelle che comportano un cambiamento della pena da applicare). In questa maniera, è assicurata — almeno per quanto concerne la materia *de qua* — un'effettiva parità tra le parti processuali, ispirandosi ai principi sanciti dall'articolo 111 della Costituzione.

10. Modifiche in tema di applicazione della sospensione condizionale da parte del giudice dell'esecuzione.

Si prevede che, quando ne ricorrano le condizioni, il giudice dell'esecuzione possa applicare la sospensione condizionale della pena in caso di declatoria di incostituzionalità o di abrogazione del reato.

11. Modifiche al codice penale.

Passando alle modifiche del diritto sostanziale, viene in rilievo, anzitutto, l'introduzione nel codice penale dell'articolo 323-ter, che stabilisce un trattamento san-

zionatorio più rigoroso dell'abuso d'ufficio commesso da un magistrato. La maggiore pena, rispetto all'abuso d'ufficio « ordinario », si pone in sintonia con l'indirizzo legislativo — già manifestato con la legge n. 86 del 1990, che introdusse la corruzione in atti giudiziari — di punire più severamente i fatti delittuosi che offendono l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, quando siano commessi da soggetti appartenenti all'ordine giudiziario. Le modifiche all'articolo 2 del codice penale costituiscono un'estensione al fenomeno del reato continuato del principio fondamentale dell'applicazione della legge più favorevole in caso di successione di leggi penali nel tempo. Si tratta di evitare la prassi elusiva posta in essere in questi anni, della « frammentazione » di un'unica vicenda storica, in una molteplicità di episodi distinti: in pratica, collocando la « frazione » di condotta più recente oltre il termine di entrata in vigore della legge meno favorevole si rende del tutto inoperante la legge più favorevole (meno recente).

Di notevole importanza è la modifica dell'articolo 62-*bis* del codice penale, con la quale, prevedendosi, tra l'altro, la necessaria applicazione, in determinati casi, delle circostanze attenuanti, si è realizzato un duplice obiettivo: da un lato,

infatti, qualora dalla suddetta obbligatoria applicazione discenda l'estinzione del reato per prescrizione, si genera una deflazione del carico giudiziario; dall'altro, s'impediscono le attuali disparità di trattamento, in base alle quali, con eguali condizioni soggettive, un imputato può beneficiare della prescrizione ed un altro no. Proprio per quest'ultima ragione, si sono ampliate le ipotesi di concessione obbligatoria delle circostanze attenuanti generiche. Per meglio apprezzare il valore della presente modifica, basta guardare il vigente articolo 226 del decreto legislativo n. 51 del 1998, il quale, a determinate condizioni, consente la pronuncia di una sentenza inappellabile di non doversi procedere, quando, a seguito del giudizio di comparazione delle circostanze, il reato risulti estinto; senonché, tale sentenza, essendo subordinata alla mancata opposizione delle parti, finisce per dipendere in buona sostanza, dalla scelta meramente discrezionale del pubblico ministero.

Si prevede, inoltre, l'introduzione di una fattispecie aggravata di abuso d'ufficio in atti giudiziari nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso da magistrati.

Infine, si rende obbligatoria la concessione della sospensione condizionale della pena in caso di imputati incensurati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 5 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Competenza della corte d'assise*). — 1. La corte di assise è competente:

a) per tutti i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni;

b) per i delitti previsti nel titolo II del libro II del codice penale;

c) per i delitti previsti nel capo I del titolo III, del libro II del codice penale;

d) per i delitti previsti nei titoli V e VI del libro II del codice penale;

e) per i delitti previsti nel titolo IX, del libro II del codice penale;

f) per i delitti previsti nei capi I, II e III del titolo XI del libro II del codice penale;

g) per i procedimenti di cui agli articoli 11 ed 11-*bis*;

h) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone;

i) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, e nel titolo I del libro II del codice penale;

l) per i delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni ».

ART. 2.

1. All'articolo 11 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « sono di competenza del giudice » fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: « sono di competenza della corte di assise che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge »;

b) al comma 2 le parole da: « è competente il giudice che ha sede » fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: « è competente la corte di assise che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte di appello determinato ai sensi del medesimo comma 1 ».

ART. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 36 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

a) se ha un interesse anche indiretto nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge anche se separato, del convivente o dei figli;

b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore, consulente tecnico, perito o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui, del coniuge, anche se separato, o del convivente;

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento;

d) se vi è inimicizia fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private o un prossimo congiunto ovvero il difensore di queste ultime;

e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui, del coniuge, anche se separato, o del

convivente è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

f) se un prossimo congiunto di lui, del coniuge, anche se separato, o del convivente svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;

h) se esistono altre ragioni di convenienza determinate da comportamenti o manifestazioni di pensiero o da adesione a movimenti o associazioni che determinano fondato sospetto di recare pregiudizio all'imparzialità del giudice;

i) se esistono altre ragioni di convenienza ».

ART. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 37 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

a) in tutti i casi previsti dall'articolo 36, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*;

b) se abbia manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento al di fuori dei casi previsti dalla legge;

c) se nel corso del procedimento abbia emesso provvedimenti in violazione dei principi del giusto processo, previsti dall'articolo 111 della Costituzione ».

ART. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 38 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza

dei termini di cui al comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro quindici giorni ».

2. All'articolo 38 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Il termine per la presentazione della richiesta di ricusazione è sospeso sino a quando il richiedente non abbia avuto la possibilità di prendere visione della documentazione a sostegno ».

ART. 6.

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45 — (*Casi di rimessione*). — 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto si manifesti il pericolo del turbamento della libertà di determinazione del giudice, delle parti o dei testimoni, la corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello, o del pubblico ministero, del giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11 ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 108 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 108-*bis* — (*Proroga*). — 1. Tutti i termini per la difesa, concernenti il diritto di intervento e di assistenza dell'imputato, delle altre parti private, e dei rispettivi difensori, sono prorogati per il tempo necessario a rendere effettiva la conoscenza della documentazione prodotta e lo svolgimento delle attività necessarie a predisporre la propria difesa.

2. Su richiesta del difensore dell'imputato o delle altre parti private, il giudice proroga i termini di cui al comma 1 da uno a sei mesi. Il provvedimento di pro-

roga è emesso con decreto ricorribile per cassazione.

3. La proroga di cui al comma 2 può essere rinnovata nei casi di particolare complessità ».

ART. 8.

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere se non quando ogni altra misura risulti inadeguata »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano una donna incinta o una madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni ».

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 291-bis — (*Fermo provvisorio*). —
1. Quando deve richiedere una misura personale coercitiva di natura custodiale, il pubblico ministero dispone il fermo provvisorio dell'imputato; all'imputato è notificata la richiesta motivata, contenente gli elementi su cui si fonda la misura cautelare e l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Entro ventiquattro ore dal fermo disposto ai sensi del comma 1, il pubblico ministero presenta al giudice la propria richiesta, unitamente agli elementi su cui questa si fonda, provvedendo al deposito;

la richiesta stessa e gli atti sulla base dei quali questa è fondata sono a disposizione dell'imputato e dei suoi difensori che hanno facoltà di estrarne copia.

3. Il giudice fissa l'udienza non oltre ventiquattro ore dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2, dandone avviso al pubblico ministero ed al difensore.

4. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore. L'imputato ha diritto di assistere all'udienza.

5. Il pubblico ministero indica i motivi a sostegno della propria richiesta. Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato. Successivamente, prende la parola il difensore che espone la sua difesa. Nel corso dell'udienza le parti possono produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici ovvero l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210. Il giudice ammette, anche d'ufficio, le prove di cui risulti manifesta la rilevanza ai fini della valutazione della richiesta del pubblico ministero. L'audizione e l'interrogatorio richiesti dalle parti sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e il difensore possono rivolgere domande ai soggetti di cui al presente comma. L'imputato ha facoltà di rilasciare le dichiarazioni che ritiene opportune.

6. Qualora ai fini dell'eventuale audizione o interrogatorio, i soggetti di cui al comma 5 non possono, per qualsiasi motivo, essere sentiti immediatamente, il giudice rinvia l'udienza di quarantotto ore, al fine di permettere la presentazione e l'audizione. Durante questo periodo il fermo rimane efficace.

7. Al termine dell'udienza il giudice emette l'ordinanza a norma dell'articolo 292.

8. Qualora non sia stato possibile eseguire il fermo provvisorio e notificare, per irreperibilità dell'imputato, la richiesta del pubblico ministero, il giudice provvede al deposito della richiesta e degli atti su cui questa si fonda. L'imputato e il difensore hanno facoltà di estrarre copia degli atti depositati. Si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6 e 7.

ART. 10.

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 328 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« 1-*ter*. La persona sottoposta ad indagini e la persona offesa, in riferimento a specifici fatti, possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di verificare che il pubblico ministero abbia osservato le norme di legge che ne regolano l'attività. Il giudice adotta i provvedimenti conseguenti e ordina al pubblico ministero di conformarsi alla norma eventualmente violata.

1-*quater*. Il provvedimento del giudice previsto dal comma 1-*ter* è comunicato al procuratore generale presso la corte d'appello ».

ART. 11.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 330 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. La notizia di reato è rappresentata da qualsiasi informazione, ricevuta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, di un fatto che in astratto costituisce reato.

1-*ter*. Quando il pubblico ministero acquisisce una notizia di reato, ai sensi del comma 1, relativa a persone o fatti diversi da quelli oggetto delle indagini, procede immediatamente ad una autonoma iscrizione nel registro di cui all'articolo 335.

1-*quater*. Gli atti di indagine compiuti in relazione a persona o fatti diversi da quelli oggetto del procedimento non possono essere utilizzati se non sono state osservate le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* ».

ART. 12.

1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « è iscritto nel registro delle notizie di reato » sono

sostituite dalle seguenti: « è pervenuto alla conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Salvi i casi in cui sia stata applicata una misura cautelare coercitiva il termine è sospeso durante il periodo feriale ».

ART. 13.

1. All'articolo 406 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta è trasmessa non oltre il termine di conclusione delle indagini e contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano »;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi. Tale termine è perentorio e decorre dal giorno di conclusione del precedente periodo »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il giudice non oltre cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori ».

ART. 14.

1. Il comma 3 dell'articolo 407 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non

abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti d'indagine non possono essere utilizzati ».

ART. 15.

1. L'articolo 416, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Con la richiesta è trasmesso, a pena di nullità assoluta, il fascicolo contenente la notizia di reato, tutta la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari ».

ART. 16.

1. Al comma 3 dell'articolo 419 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: « Gli atti compiuti e i documenti acquisiti dal pubblico ministero dopo la comunicazione dell'avviso non possono essere utilizzati nell'udienza preliminare ».

ART. 17.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Il giudice, su richiesta di parte, verifica che il fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416, comma 2, contenga effettivamente tutti gli atti compiuti durante le indagini preliminari o durante le indagini previste dall'articolo 419, comma 3.

3-ter. Se è accolta la richiesta presentata dalle parti a norma dell'articolo 393, le conclusioni previste dal comma 3 del presente articolo non possono essere formulate prima che l'incidente probatorio sia terminato ».

ART. 18.

1. L'articolo 423 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 423. (*Circostanza aggravante*). —
1. Il pubblico ministero contesta la circostanza aggravante, emersa nel corso dell'udienza, purché sia diversa da quelle a effetto speciale e da quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. In tale caso, il giudice informa l'imputato che può chiedere un termine a difesa, che, se richiesto, non può essere inferiore a quello stabilito dall'articolo 419.

2. Nel caso previsto dal comma 1, se l'imputato è contumace o assente, il pubblico ministero chiede al giudice che la contestazione sia inserita nel verbale dell'udienza e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato. In tal caso, il giudice rinvia a una nuova udienza per la prosecuzione, osservando il termine previsto dall'articolo 419.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si osservano a pena di nullità assoluta ».

ART. 19.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 424 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Il giudice, a pena di nullità assoluta, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto risulta diverso da come descritto nella richiesta di rinvio a giudizio ovvero emerge una circostanza aggravante a effetto speciale o una circostanza per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

1-ter. Nel caso previsto dal comma 1, il pubblico ministero, nel termine improrogabile di tre mesi, può svolgere gli atti che reputa indispensabili per la completezza delle indagini.

1-quater. Il giudice, a pena di nullità assoluta, se accerta l'esistenza di un reato

connesso o di un fatto nuovo, pronunzia ordinanza con la quale dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, limitatamente al reato connesso o al fatto nuovo ».

ART. 20.

1. L'articolo 441-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 21.

1. Al comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale, le parole: « non supera due anni di reclusione o di arresto » sono sostituite dalle seguenti: « non supera cinque anni di reclusione o di arresto ».

ART. 22.

1. Al comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443 ».

ART. 23.

1. Al comma 2 dell'articolo 458 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443 ».

ART. 24.

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 464 del codice di procedura penale le parole da: « nel giudizio si osservano » fino a: « conseguente all'opposizione » sono sostituite dalle seguenti: « al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443 ».

ART. 25.

1. All'articolo 491 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento »;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Le ordinanze che decidono sulle questioni preliminari e sulle nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio sono immediatamente ricorribili per cassazione.

5-ter. Il ricorso previsto dal comma 5-bis sospende il dibattimento per un tempo non superiore a sei mesi. Scaduto tale termine, il giudice può disporre la prosecuzione del dibattito ».

ART. 26.

1. Gli articoli 516, 518, 519, 520 e 521-bis del codice di procedura penale sono abrogati.

ART. 27.

1. Il comma 1, dell'articolo 517 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale emerge una circostanza aggravante differente da quelle a effetto speciale e da quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, si applica l'articolo 423 ».

ART. 28.

1. L'articolo 521 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 521. (Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza). — 1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una

definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza, né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, anziché monocratica, ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta.

2. Si applicano le norme di cui all'articolo 424 ».

ART. 29.

1. Il comma 2 dell'articolo 522 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 30.

1. All'articolo 550 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: « Salvo quanto previsto dall'articolo 5 »;

b) il comma 2 è abrogato.

ART. 31.

1. All'articolo 604 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il giudice d'appello, quando v'è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non siano ritenute prevalenti circostanze attenuanti, dichiara la nullità della sentenza e restituisce gli atti al pubblico ministero »;

b) al primo periodo del comma 4, dopo le parole: « quando si è verificata la nullità » sono aggiunte le seguenti: « , salvo che sia diversamente disposto ».

ART. 32.

1. Al comma 1 dell'articolo 620 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) le parole: « e nei limiti » sono soppresse;

b) alla lettera f) le parole: « e nei limiti » sono soppresse;

c) sono aggiunte, infine, le seguenti lettere:

« l-bis) se la sentenza è nulla a norma dell'articolo 522 essendo stata pronunciata per un fatto diverso;

l-ter) se la sentenza è nulla a norma dell'articolo 522, in relazione ad una circostanza aggravante a effetto speciale o per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato non contestata ».

ART. 33.

1. Al comma 1 dell'articolo 621 del codice di procedura penale le parole: « in quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla lettera f) » sono sostituite dalle seguenti: « in quelli previsti dalle lettere e), f) e l-bis) ».

ART. 34.

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale è abrogata.

ART. 35.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 624 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-bis. La corte di cassazione pronunzia sentenza di annullamento parziale nei casi previsti dall'articolo 620, comma 1, lettere e), f) e l-ter) ».

ART. 36.

1. Il comma 1 dell'articolo 673 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, ivi compresa, ove ne ricorrano i presupposti, la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario ».

ART. 37.

1. L'articolo 130 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 38.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è abrogato.

ART. 39.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 del codice penale, è inserito il seguente:

« In caso di più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si applica la legge, le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, del tempo in cui fu posta in essere una delle azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ».

ART. 40.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 62-*bis* del codice penale, sono aggiunti i seguenti:

« Fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 63, il giudice

diminuisce sempre la pena quando l'imputato è incensurato o ha superato il sessantacinquesimo anno di età, ovvero quando il reato non risulta grave alla stregua dei criteri indicati nei numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 133.

Il giudice, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 63 deve applicare le circostanze attenuanti, comprese quelle di cui ai commi precedenti, e considerarle prevalenti rispetto alle eventuali circostanze aggravanti, ogniqualvolta per effetto della diminuzione di pena il reato risulti estinto per prescrizione. Il giudice anche nella fase delle indagini preliminari, pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere ».

ART. 41.

1. Il primo comma dell'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo superiore a due anni, il giudice, nei casi previsti dall'articolo 164 ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione ».

ART. 42.

1. Il primo comma dell'articolo 164 del codice penale è sostituito dai seguenti:

« Il giudice applica la sospensione condizionale della pena nel caso in cui il condannato non abbia riportato precedenti condanne a pena detentiva.

Quando la condanna è relativa ai reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ai reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ai reati di cui all'articolo 624-*bis*, al reato di cui all'articolo 644, al reato di cui all'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a tutti i reati commessi

con violenza alle persone, il giudice concede la sospensione condizionale soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il giudice effettua la valutazione di cui al secondo comma, anche in tutti i casi di oggettiva difficoltà di accertamento dell'identità e dello stato d'incensuratezza del condannato ».

ART. 43.

1. L'articolo 323-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 323-*bis*. (*Circostanza attenuante*). — Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 323 e 323-*ter* sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite ».

ART. 44.

1. Dopo l'articolo 323-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 323-*ter*. (*Abuso d'ufficio in atti giudiziari*). — Se il fatto indicato nell'articolo 323 è commesso da un magistrato in un procedimento civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da tre a dieci anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da cinque a diciotto anni ».

Lire 1000 = € 0,52



14PDL0005760